

Pagamento dell'imposta di bollo

Il Dipartimento con nota DCPREV n. 5307 del 19/04/2013 ha stabilito che l'obbligo di assolvimento:

- è dovuto sulle istanze ex art.3, 7, 8, 9 del DPR 151/2011 (provenienti da soggetti non esenti) e sui relativi atti definitivi emanati in risposta secondo quanto previsto dall'articolo 3 della tariffa, allegata al DPR del 26 ottobre 1972, n. 642 in quanto trattasi di "... Istanze ... dirette agli uffici e agli organi ... dell'Amministrazione dello Stato ... tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili ..." (nella misura di euro 16 per ogni foglio tipo protocollo)
- NON è dovuto per la presentazione della SCIA ex art.4 DPR 151/2011 o dell'Attestazione periodica ex art.5 DPR 151/2011 secondo quanto previsto dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.24/E del 08/03/2013
- NON è dovuto sulla richiesta e sul rilascio copia del Verbale di Visita Tecnica con esito positivo, fatti salvi i diritti di copia ai sensi dell'art. 25, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e artt. 4 e 5, D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352. Tenuto conto che l'Amministrazione dell'Interno non ha, a tutt'oggi, provveduto all'emanazione del Decreto di cui all'art.5 comma 7 del DPR 352/92 e art.1 DPR 184/2006 sui costi di riproduzione dei documenti informatici, le copie in modalità digitale sono rilasciate a titolo gratuito.
- NON è dovuto per il rilascio del CPI in quanto non rientra nella definizione di cui all'art. 1, lett. f del D.P.R. n. 445/2000 ed è rilasciato obbligatoriamente in base all'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 151/2011 e non su istanza del cittadino

Ciò premesso, tenuto conto che:

- secondo quanto disposto dall'art.19 del DPR 642/72, i funzionari ed i dipendenti dello Stato, pur non potendo rifiutarsi di assumere, a base dei loro provvedimenti, documenti non in regola con l'imposta di bollo, devono inoltrare tali atti all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni affinché questa provveda al recupero del tributo e all'applicazione della sanzione;
- secondo quanto previsto dall'art. 22 del D.P.R. n. 642, i funzionari ed i dipendenti dello Stato sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie nel caso di sottoscrizione di atti non in regola con l'imposta;
- secondo quanto previsto dall'art.3 comma 2 del DM 10/11/2011, l'assolvimento dell'imposta di bollo può essere attestato dal soggetto interessato inserendo nell'istanza i numeri identificativi delle marche da bollo (contrassegno telematico) utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali

il Comando ha provveduto a disciplinare l'assolvimento dell'obbligo e le relative modalità di verifica con la seguente procedura.

L'utente, per le istanze in modalità digitale soggette all'imposta, provveda a:

- versare l'imposta dovuta per l'istanza e/o per l'atto emanato mediante acquisto dei contrassegni telematici (uno per l'istanza e l'altro per l'atto definitivo da emanarsi),
- annullare i contrassegni acquistati apponendo sugli stessi i seguenti dati relativi al procedimento:

VVF CATANZARO

Nr. pratica

Data richiesta

- comunicare, mediante dichiarazione sostitutiva ex art.47 del DPR 445/00, i numeri seriali identificativi dei contrassegni acquistati, specificando quello annullato per produrre l'istanza e quello da riportare sull'atto finale emesso dal Comando come da modello scaricabile dalla pagina internet del Comando da inoltrare contestualmente all'istanza
- conservare i contrassegni annullati, per i controlli da parte del Comando e delle altre Amministrazioni Competenti

Il Comando, di contro, provvede a:

- riportare negli atti emanati, in sostituzione dell'apposizione del tagliando telematico, la seguente dicitura "Imposta di bollo assolta dal richiedente ai sensi dell'art.3 c.2 DM 10/11/2011 con contrassegno n. xxxx" secondo quanto indicato dal richiedente nel modello citato
- svolgere i controlli sulla conformità degli atti con il regime dell'imposta di bollo in occasione degli accertamenti di cui all'art.4 del DPR 151/2011 chiedendo al titolare l'esibizione degli originali annullati